C/2025/5000

18.7.2025

Sintesi della decisione della Commissione
del 19 marzo 2025
relativa a una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925
(Caso DMA.100204 – Articolo 6, Paragrafo 7 – Apple iOS e IPadOS – SP – Processo)
[notificata con il numero C(2025) 3001)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2025/5000)

Il 19 marzo 2025 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925 ([1]). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. **INTRODUZIONE**

(1) La decisione di esecuzione («decisione») conclude il procedimento di specificazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1925 («regolamento sui mercati digitali») aperto il 19 settembre 2024. A norma di tale articolo, la decisione specifica le misure che Apple Inc. (in appresso «Apple») deve attuare in relazione ai suoi sistemi operativi iOS e iPadOS per garantire l'osservanza effettiva degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali in relazione al processo di richiesta di interoperabilità per quanto riguarda le componenti esistenti, comprese le loro funzionalità, entro i termini specificati nell'allegato della decisione.

(2) La presente decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali chiarisce le modalità di attuazione di un obbligo, nel caso di specie l'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, dello stesso regolamento, al fine di garantirne l'osservanza. Ai sensi del regolamento sui mercati digitali, i procedimenti di specificazione e le indagini relative alla non conformità sono due strumenti distinti a disposizione della Commissione, che hanno finalità diverse. A differenza dei casi di non conformità, i procedimenti di specificazione definiscono le modalità di adempimento degli obblighi piuttosto che sanzionare violazioni del regolamento sui mercati digitali. Di conseguenza la presente decisione non valuta la conformità di Apple e non prevede l'imposizione di ammende.

(3) La presente decisione costituisce l'esito di un processo strutturato durato sei mesi, che ha contemplato ampie discussioni con Apple e una consultazione pubblica al fine di raccogliere i contributi dei portatori di interessi pertinenti. La presente decisione impone ad Apple di attuare misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali al fine di migliorare la trasparenza e l'efficacia del processo di esame delle richieste presentate dagli sviluppatori ai fini dell'ottenimento dell'interoperabilità con le componenti dell'iOS e dell'iPadOS. La seconda decisione sulle specifiche, adottata in parallelo nel caso DMA.100203, chiarisce gli obblighi di Apple ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali per una serie specifica e importante di componenti dell'iOS per dispositivi fisici connessi quali smartwatch, cuffie e televisori.

2. **PROCEDIMENTO**

(4) Il 5 settembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione che designa Apple come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali per una serie di suoi servizi, compreso il suo sistema operativo iOS. Il 29 aprile 2024 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione di designazione al fine di includere il sistema operativo iPadOS di Apple come servizio di piattaforma di base. Di conseguenza Apple deve rispettare gli obblighi stabiliti dal regolamento sui mercati digitali. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali, Apple deve garantire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software accessibili o controllate tramite i suoi sistemi operativi iOS e iPadOS, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.

(5) Il 19 settembre 2024 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali al fine di specificare le misure che Apple deve mettere in atto per garantire l'osservanza effettiva dei suoi obblighi di interoperabilità in relazione al processo attuato basato su richieste.

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

(6) Il 18 dicembre 2024 la Commissione ha comunicato ad Apple le proprie constatazioni preliminari in linea con l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali («risultanze preliminari»), offrendo ad Apple la possibilità di presentare osservazioni su tali risultanze e sulle misure proposte.

(7) Parallelamente, il 18 dicembre 2024, in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha pubblicato una sintesi non riservata del caso e le misure proposte dalla Commissione al fine di consentire a terzi interessati di presentare osservazioni. Nel corso della consultazione pubblica alla Commissione sono pervenuti 51 contributi da utenti commerciali, utenti finali e altri terzi interessati. Tutte le osservazioni sono state condivise con Apple. Prima della consultazione pubblica la Commissione ha inoltre avviato un dialogo con terzi attraverso riunioni e richieste di informazioni.

(8) Il 20 gennaio 2025 Apple ha fornito la propria risposta in merito alle constatazioni preliminari dopo aver esercitato i propri diritti procedurali a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione ([2]).

(9) Nel contesto del presente procedimento, la Commissione si è impegnata attivamente con Apple e terzi al fine di garantire l'efficacia delle misure imposte in relazione al processo di interoperabilità basato su richieste di Apple.

(10) La Commissione, dopo aver valutato l'insieme degli elementi di prova, compresi i contributi di Apple e di terzi, e tenendo conto del dialogo con Apple, adotta la presente decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali.

(11) A norma dell'articolo 17 e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha sentito il comitato consultivo per i mercati digitali, che ha emesso un parere positivo il 18 marzo 2025.

3. **QUADRO GIURIDICO**

(12) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper, emanare un atto di esecuzione per specificare le misure che il gatekeeper dovrebbe attuare per garantire un'osservanza effettiva di determinati obblighi.

(13) A norma dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento sui mercati digitali, prima di adottare tale atto di esecuzione la Commissione è tenuta a comunicare al gatekeeper le sue constatazioni preliminari entro tre mesi e a pubblicare una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene il gatekeeper dovrebbe adottare. L'atto di esecuzione dovrebbe essere adottato entro sei mesi dall'apertura del procedimento a norma dell'articolo 20 del regolamento sui mercati digitali.

(14) A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali, nello specificare le misure che il gatekeeper interessato deve attuare al fine di garantire l'osservanza effettiva dei suoi obblighi, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi di tale regolamento e del pertinente obbligo e che siano proporzionate alle circostanze specifiche del gatekeeper e del servizio pertinente.

(15) L'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali impone ai gatekeeper di consentire l'interoperabilità e l'accesso effettivi ai fini dell'interoperabilità con le stesse componenti disponibili per i servizi o l'hardware del gatekeeper o da essi utilizzati. Tutti le componenti controllate dai sistemi operativi dei gatekeeper o alle quali si accede tramite tali sistemi rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di interoperabilità. I gatekeeper possono adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo o delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

(16) L'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali definisce un obbligo che può essere ulteriormente specificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione del 14 aprile 2023 relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/814/o).

4. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

(17) Il presente procedimento mira a fornire assistenza ad Apple nei suoi sforzi finalizzati all'osservanza degli obblighi ai sensi del regolamento sui mercati digitali specificando le misure che quest'ultima deve attuare per conseguire un'osservanza effettiva dell'obbligo di interoperabilità, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento. A tale proposito Apple ha istituito un sistema in base al quale l'interoperabilità con le componenti esistenti dei propri sistemi operativi iOS e iPadOS, per le quali non esiste ancora alcuna interoperabilità, sarebbe fornita soltanto a fronte di una richiesta formale presentata da uno sviluppatore a tal fine. Un approccio basato su richieste può aiutare il gatekeeper a individuare i casi in cui le esigenze di interoperabilità degli sviluppatori possono essere più urgenti, in un contesto nel quale potrebbe essere difficile garantire immediatamente l'effettiva interoperabilità con tutte le componenti e le funzionalità esistenti. Tuttavia tale approccio basato su richieste, che non è imposto dall'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali, presenta importanti limitazioni e difficoltà per i soggetti terzi (ritardi, costi di transazione, controllo da parte del gatekeeper) che possono compromettere l'efficacia dell'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento. La Commissione ritiene pertanto opportuno definire determinati principi e garanzie volti a garantire che la procedura di richiesta sia prevedibile, trasparente, tempestiva ed equa, nonché capace di garantire l'effettiva interoperabilità, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali.

(18) In sintesi, tra le misure specificate figurano:

(19) trasparenza delle componenti dell'iOS e dell'iPadOS riservati ad Apple:

— nella fase in cui valutano la possibilità di presentare una richiesta di interoperabilità, gli sviluppatori dovrebbero ricevere, a fronte di una loro richiesta, informazioni chiare e accurate per raggiungere un livello sufficiente di comprensione delle componenti che possono essere oggetto di interoperabilità. In risposta a un'interrogazione di riferimento formulata da uno sviluppatore, Apple dovrebbe fornire un riferimento tecnico comprendente una descrizione delle componenti (comprese le loro funzionalità) che l'iOS e l'iPadOS mettono a disposizione soltanto per servizi e hardware di Apple;

(20) efficacia e trasparenza del processo nei confronti degli sviluppatori richiedenti:

— durante l'intero processo è essenziale una rapida comunicazione bidirezionale con il gatekeeper; inoltre lo sviluppatore dovrebbe avere la possibilità di fornire un riscontro. A tal fine Apple dovrebbe fornire sostegno agli sviluppatori interessati all'interoperabilità. Apple dovrebbe inoltre fornire agli sviluppatori un riscontro adeguato in merito alle loro richieste, nonché la possibilità per gli sviluppatori stessi di fornire un riscontro tramite un punto di contatto dotato di personale adeguato. Gli sviluppatori dovrebbero poter fornire un riscontro durante l'intero trattamento delle loro richieste, anche nel corso della preparazione del piano di sviluppo;

(21) trattamento dei respingimenti:

— nei casi in cui le richieste di interoperabilità siano respinte o qualora la soluzione di interoperabilità che Apple progetterebbe non risponda pienamente alla richiesta, gli sviluppatori dovrebbero essere adeguatamente informati della motivazione di tale decisione. Gli sviluppatori dovrebbero inoltre poter ottenere, nei casi pertinenti, un riesame di tale decisione attraverso un meccanismo equo e imparziale. Apple dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di riesame interno destinato a esaminare eventuali questioni di natura tecnica. Inoltre il processo adottato da Apple dovrebbe prevedere altresì la possibilità per gli sviluppatori di ricorrere a un conciliatore per la risoluzione di controversie di natura tecnica. Al fine di aumentare la trasparenza nei confronti della comunità di sviluppatori nel senso più ampio, è opportuno che sia resa pubblica una sintesi non riservata del parere del conciliatore;

(22) effettiva interoperabilità adeguata alle esigenze future:

— ogniqualvolta una soluzione di interoperabilità è attuata in risposta a una richiesta di uno sviluppatore di ottenere accesso a una componente esistente disponibile per l'hardware e il software di Apple, quest'ultima dovrebbe garantire che detta soluzione sia messa a disposizione di tutti gli sviluppatori, non limitata a casi d'uso specifici, adeguatamente documentata, conservata per un periodo di tempo ragionevole e adeguata alle esigenze future;

(23) prevedibilità e responsabilizzazione:

— Apple tratta le richieste di interoperabilità in tre fasi diverse e ciascuna fase del processo dovrebbe essere soggetta a un calendario chiaro e trasparente. Le misure specificate comprendono scadenze e orientamenti per Apple per ciascuna fase;

— inoltre, al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità, è importante assicurare un livello adeguato di trasparenza nei confronti della comunità di sviluppatori più ampia, o in alcuni casi nei confronti del grande pubblico. Gli sviluppatori dovrebbero disporre di informazioni sulle richieste di interoperabilità presentate da altri sviluppatori, fatta eccezione per le informazioni riservate di questi ultimi. Apple dovrebbe inoltre pubblicare, a beneficio del pubblico, indicatori chiave di prestazione relativi al processo basato su richieste.

(24) Apple ha inoltre la possibilità di chiedere alla Commissione di adeguare le misure a situazioni eccezionali.

(25) Le misure saranno riesaminate tra due anni.

(26) Le misure concrete sono ulteriormente specificate nell'allegato della decisione.

5. **CONCLUSIONI**

(27) La decisione specifica le misure a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali che Apple deve attuare, entro i termini specificati nell'allegato della decisione, in relazione ai suoi sistemi operativi iOS e iPadOS al fine di garantire l'osservanza effettiva degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali in relazione al processo di richiesta di interoperabilità per quanto riguarda le componenti esistenti, comprese le loro funzionalità.